



COMUNE DI VOLTERRA

REGOLAMENTO COMITATO GEMELLAGGI

Art.1

E' istituito nel Comune di Volterra il Comitato Gemellaggi con il compito di:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosso dal Comune di Volterra con enti territoriali di altri paesi sulla base delle relative deliberazioni del Consiglio Comunale;
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc..

Art.2

Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'articolo 1, il Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa. Il suddetto stanziamento sarà versato al Comitato Gemellaggi previa deliberazione della Giunta Municipale.

Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà inoltre giovare di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

Art.3

Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che coordina a tal fine le varie componenti della comunità locale.

Nell'esercizio delle sua attività il Comitato Gemellaggi – d'intesa con l'Amministrazione Comunale – terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e – se esistente – con la sua Federazione regionale e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo ed irrinunciabile significato politico, volto a favorire l'unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

Art.4

Del Comitato fanno parte:

- a) delegato del Sindaco con funzioni di Presidente;
- b) Assessore al Turismo;
- c) Assessore alla Cultura;
- d) N.1 rappresentante designato da ciascun gruppo consiliare anche tra persone esterne al Consiglio comunale;

e) n.25 membri in rappresentanza di Enti o Associazioni o semplici cittadini aventi i requisiti di cui alla deliberazione n.49 del 07.05.1995 "Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune ex-art. 32/n. L.08.06.1990 n.142 – Approvazione”;

f) N.1 dipendente comunale del Servizio Attività Economiche di idonea qualifica con funzioni di Segretario del Comitato designato con provvedimento del Dirigente.

La nomina dei membri di cui al punto e) avverrà con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'articolo 36 della Legge 142/90, in conformità agli indirizzi determinati dal Consiglio Comunale con deliberazione n.49 del 7.6.95 e previa acquisizione di un curriculum personale di ciascun candidato attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Al fine di favorire la partecipazione dei rappresentanti di cui allo stesso punto e) il Sindaco provvederà a rendere noto alla cittadinanza, tramite pubblico avviso, la possibilità di avanzare specifiche candidature per la nomina a membri del Comitato.

Il Comitato è istituito con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art.5

Il Comitato provvederà ad eleggere fra i suoi componenti una Giunta esecutiva composta da:

- il Presidente, delegato del Sindaco;
- un Vicepresidente;
- un Segretario;
- un Tesoriere.

Art.6

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- a) per dimissioni;
- b) per uno dei motivi previsti dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.49 del 7.6.1995 "Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune ex art.32/n L.8.6.1990 n.142 – Approvazione”.

Art.7

L'assemblea plenaria del Comitato, di cui all'articolo 4, si riunisce due volta all'anno in seduta ordinaria: entro il 31 dicembre per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo ed entro il 15 giugno per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.

Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano cinque componenti.

Art.8

L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei 2/3 dei componenti ed in seconda convocazione con qualunque numero.

Art.9

La Giunta esecutiva, di cui all'articolo 5, attua i programmi formulati dall'Assemblea.

Il Presidente convoca la Giunta esecutiva ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo chiedano formalmente almeno tre componenti.

Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva dovranno essere presenti almeno tre componenti.

Art.10

Le convocazioni dell'Assemblea e della Giunta esecutiva, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione: per motivate ragioni di urgenza esse potranno però essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Art.11

Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell'opera del dipendente dell'ente locale, addetto all'Ufficio Gemellaggi, con funzioni di Segretario del Comitato stesso.

Art.12

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dell'Amministrazione comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.13

L'Assemblea del Comitato Gemellaggi decade con lo scioglimento del Consiglio Comunale che lo ha nominato.

Art.14

Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato disponesse per le sue attività vengono trasferiti all'Amministrazione Comunale in caso di scioglimento del Comitato stesso.